

Compensi agli amministratori: serve la delibera assembleare per la deducibilità

di [Giorgia Dumitrascu](#)

Pubblicato il 25 Giugno 2025

Senza delibera assembleare il compenso agli amministratori è nullo e fiscalmente indeducibile: la Cassazione riafferma l'imperatività delle regole societarie e i limiti alla libertà contrattuale nella gestione delle S.r.l. e società di capitali.

Compenso amministratori: profili civilistici e tributari

Nelle società di capitali, la **determinazione e corresponsione del compenso agli amministratori** non è un mero atto gestionale, costituisce una delibera rilevante sul piano della *governance* societaria. L'ordinamento civile disciplina in modo puntuale le modalità con cui tale compenso deve essere stabilito, prevedendo il coinvolgimento necessario dell'assemblea dei soci quale organo titolato ad autorizzare e quantificare l'emolumento. In particolare, [l'art. 2389 c.c.](#), dispone che :



«La retribuzione spettante ai membri del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo è stabilita all'atto della nomina o dall'assemblea.»

La norma si inserisce nel sistema di attribuzioni previsto per l'assemblea ordinaria, che deve determinare i compensi degli amministratori, se non vi abbia provveduto lo statuto ([art. 2364 n. 3 c.c.](#)). Quindi, il potere di determinare la remunerazione dell'organo amministrativo spetta alla compagine sociale, e non può essere delegato né agli stessi amministratori, né a soggetti terzi mediante convenzioni autonome. **Si tratta di una norma imperativa** che attiene al corretto funzionamento dell'ente societario, alla tutela dei soci – anche di minoranza – e al rispetto dell'equilibrio tra gli organi sociali.

Fatti di causa

La vicenda oggetto dell'[ordinanza n. 20613/2024](#) della Corte di Cassazione trae origine da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una S.r.l. La questione riguardava la **deduzione di costi** e la **detrazione dell'IVA** concernente una serie di prestazioni qualificate dalla contribuente come «*consulenze intellettuali*» rese dagli amministratori stessi in favore della società. Tali rapporti, formalizzati in contratti di consulenza, erano ritenuti dall'Amministrazione finanziaria una forma di retribuzione periodica in favore degli amministratori, con la **finalità di corrispondere loro compensi in assenza della necessaria delibera assembleare**. In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha ricondotto queste prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale degli amministratori, rilevando **l'assenza di un valido titolo deliberativo** previsto dagli artt. 2389 c.c. e 2364 c.c., e ha pertanto **disconosciuto la deducibilità dei relativi costi e la detraibilità dell'IVA** ad essi afferente. Infatti, la S.r.l. aveva remunerato gli amministratori mediante contratti di consulenza privi di approvazione assembleare, ritenendo sufficiente la n

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento